

## L'incardinazione nei movimenti ecclesiali? Problemi e prospettive\*

### SOMMARIO:

1. Introduzione
2. Contenuto dell'incardinazione
3. Annotazione sugli enti incardinanti
4. I movimenti ecclesiali
  - a) *La grande varietà di movimenti*
  - b) *Modalità di rapporto con il ministero e possibili soluzioni giuridiche*
5. Verso un maggiore uso della via degli accordi per l'esercizio del ministero
6. Conclusione

### 1. Introduzione

La questione dell'incardinazione nei movimenti ecclesiali è più complessa di quanto a prima vista potrebbe sembrare. Infatti l'argomento è articolato perché tocca molteplici aspetti: alcuni di tipo tecnico, altri di tipo prudenziale propri dell'autorità ecclesiastica, altri infine collegati a questioni più teologiche ed ecclesiologiche. Segno di tali difficoltà è nella sussistenza di opinioni contrastanti nella dottrina canonica che ha trattato la questione negli ultimi anni<sup>1</sup>.

---

• *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, a cura di L. Navarro, Giuffrè, Milano, 2006, p. 219-260.

<sup>1</sup> In dottrina alcuni autori sono favorevoli a concedere tale facoltà ai movimenti ecclesiali. Comunque occorre segnalare che non tutti ne presentano un'argomentazione elaborata. Alcuni infatti ripetono argomenti presentati da altri senza aggiungere una rielaborazione propria. Fra i sostenitori dell'incardinazione nei movimenti vid. J. BEYER, *Il movimento ecclesiale: questioni attuali*, in *Vita Consacrata*, 26 (1990), p. 491-493; ID., *Vita associativa e corresponsabilità ecclesiale*, in *Vita Consacrata*, 26 (1990), p. 940; ID., *I movimenti nuovi nella Chiesa*, in *Vita Consacrata*, 27 (1991), p. 70-71; G. GHIRLANDA, *I movimenti nella comunione ecclesiale e loro giusta autonomia*, in *Christifideles laici: spunti per uno studio*, Laici oggi 32-33 (1989-1990), p. 55-56; ID. *Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 49 (1993), p. 91-96; C.I. HEREDIA, *La naturaleza de los movimientos eclesiales en el Derecho de la Iglesia*, Buenos Aires 1994, p. 155-159; B. ZADRA, *I movimenti ecclesiali e i loro statuti*, Roma 1997, p. 134-135; C. HEGGE, *I movimenti ecclesiali e la ricezione del Concilio Vaticano II*, in *Periodica*, 88 (1999), p. 521-523; S. RECCHI, *I movimenti ecclesiali e l'incardinazione dei sacerdoti membri*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 15 (2002), p. 168-176, R. CABRERA LÓPEZ, *El derecho de asociación del presbítero diocesano*, Roma 2002, 172-180; J.J. ETXEBERRIA, *La consagración de vida en los movimientos eclesiales*, in *Informationes SCRIS*, 25 (1999), p. 132-133; ID. *Los movimientos eclesiales: fenomenología y cuestiones abiertas*, in

Se l'incardinazione fosse solo ed esclusivamente uno strumento creato per poter assegnare chierici a diversi enti, allora il problema sarebbe di tipo prudenziale; basterebbe dare risposta alla seguente domanda: è prudente allo stato attuale delle cose attribuire la facoltà di incardinare ai movimenti ecclesiali?

È vero che l'incardinazione costituisce *una figura tecnica*, ma la sua attribuzione ai diversi enti deve tener conto che tramite essa si stabilisce un vincolo giuridico fra un ente e un chierico. Ciò comporta, nell'odierna comprensione derivante dal Concilio Vaticano II<sup>2</sup>, che l'incardinazione determina non solo l'autorità ecclesiastica dalla quale il chierico dipende, e quale ente provvederà al suo sostentamento, ma anche che tale strumento ha una dimensione pastorale, perché con l'incardinazione si concretizza la parte del Popolo di Dio al cui servizio si trova il chierico. Ciò mette in rapporto *l'incardinazione e il sacramento dell'Ordine*, mediante il quale ogni chierico è destinato a svolgere una missione nella Chiesa, ad esercitare il ministero. Tale ministero, corrispondente al grado del sacramento dell'Ordine ricevuto, si esercita sempre nella comunione della Chiesa e nel rispetto del carattere relazionale del ministero e dei

---

*Estudios eclesiásticos*, 76 (2001), p. 26-29; e D. DI GIORGIO, *Struttura e configurazione giuridica dei movimenti ecclesiali*, in *Archivio giuridico*, 224 (2005), p. 390. Ha ripreso di recente la questione con argomenti simili a quelli esposti dai citati autori, G. DE ROSA, *I movimenti ecclesiali oggi*, in *La Civiltà Cattolica*, 2004, II, p. 536, mostrandosi favorevole all'incardinazione. Altri sono contrari a questa possibilità o almeno vedono notevoli difficoltà, cf. H. LEGRAND, *'Un solo Vescovo per città'. Tensioni sull'espressione della cattolicità della Chiesa dopo il Vaticano II*, in *Chiese locali e cattolicità*, Bologna 1994, p. 401-402; A. BORRAS, *Le droit canonique et la vitalité des communautés nouvelles*, in *Nouvelle Revue Theologique*, 118 (1996), p. 211-213; M. MARCHESI, *Associazioni clericali e sacerdotali*, in *L'Amico del clero*, 79 (1997), p. 20-22; P. URSO, *Alcune problematiche fra movimenti e Chiesa particolare, ministro ordinato e celebrazione eucaristica*, in *Fedeli, associazioni, movimenti*, Milano 2002, p. 243-252; G. FELICIANI, *Quale statuto canonico per le nuove comunità?*, in *Informationes SCRIS*, 26 (2000), p. 155; e ID. *Quel Statut canonique pour les nouvelles communautés?*, in *L'Année canonique*, 42 (2000), p. 162-164. Vid. anche V. DE PAOLIS, *Le associazioni nate con l'intento di divenire istituti religiosi*, in *Informationes SCRIS*, 21 (1995) p. 170-176, e A. PERLASCA, *Le associazioni nate con l'intento di diventare IVC o SVA. Ulteriori riflessioni*, in *Informationes SCRIS*, 30 (2004), p. 104-113, dove si trattano alcuni aspetti collegati all'incardinazione.

<sup>2</sup> Poco dopo Concilio, Hervada aveva sottolineato in questi termini la portata dell'insegnamento conciliare: "ante todo hay que tener en cuenta que ha cambiado el concepto mismo de incardinación, y que esto es una consecuencia de otras modificaciones más profundas, que afectan a la teoría y a la práctica de la regulación jurídica del ministerio de los presbíteros, y en general de todos los ministros sagrados". J. HERVADA, *La incardinación en la perspectiva conciliar*, in *Ius Canonicum*, 7 (1967), p. 479 (anche in J. HERVADA, *Nova et Vetera*, vol. I, Pamplona 1991, p. 393-394).

ministri sacri: ogni presbitero è collaboratore di un Vescovo, appartiene ad un presbiterio e svolge un ministero al servizio del Popolo di Dio<sup>3</sup>. Il chierico non è un essere isolato che esercita per conto suo i poteri ricevuti nell'Ordinazione. Perciò un riferimento ad un'autorità ecclesiastica che possiede il terzo grado del sacramento dell'Ordine o almeno possiede una potestà di natura episcopale sempre dovrà essere presente lì dove si trovi esercizio del ministero<sup>4</sup>.

Tale cornice nella quale si colloca l'istituto dell'incardinazione (cornice pienamente applicabile agli enti gerarchici), non impedisce nella vita della Chiesa il sorgere di alcune situazioni eccezionali di sacerdoti nei confronti dell'incardinazione<sup>5</sup>. Tali problemi, pur essendo di tipo pratico, sono importanti, perché spesso generano riflessi profondi nella vita delle persone. Si pensi ad esempio alla situazione di sacerdoti appartenenti a movimenti, incardinati in una diocesi ma che non hanno nessun collegamento di fatto con tale diocesi, né con il presbiterio, perché presumibilmente dalla loro ordinazione in poi o addirittura già prima, non vi hanno mai risieduto, e si trovano altrove, esercitando il loro ministero, quasi indipendentemente dall'autorità ecclesiastica locale<sup>6</sup>. Tale incardinazione nella diocesi sarebbe vuota di ogni contenuto, un'incardinazione sulla carta, un'incardinazione fittizia<sup>7</sup>. Si pensi inoltre alle difficoltà e

---

<sup>3</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, n. 17. In dottrina, L. NAVARRO, *I ministri sacri*, in *Fedeli, associazioni, movimenti*, Milano 2002, p. 106-107.

<sup>4</sup> Nel caso dei presbiteri e diaconi secolari, l'incardinazione determina "la cooperazione con l'ordine dei vescovi, vincolando l'esercizio del loro ministero ad un concreto ufficio episcopale, e alla circoscrizione ecclesiastica al cui capo è preposto tale ufficio". J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, p. 31.

<sup>5</sup> Cf. in questo volume il contributo di V. DE PAOLIS, *Incardinazioni anomale*.

<sup>6</sup> "C'è infatti il rischio, purtroppo non solo ipotetico, che i chierici di fatto inseriti in realtà associative e in movimenti riducano a mera formalità il legame con il presbiterio diocesano a cui appartengono in forza dell'incardinazione. In simili casi il vescovo diocesano continua ad avere una serie di doveri nei confronti del chierico formalmente incardinato nella sua diocesi, senza alcun contatto né tanto meno possibilità di vigilanza su di lui. Nell'evenienza deprecabile, ma possibile, che il chierico dissenta dalla linea di governo o dalle scelte operative della realtà associativa, egli verrebbe di fatto a trovarsi in una situazione di incertezza, se non addirittura di sostanziale 'acefalia'". M. RIVELLA, *Verso un'applicazione più aperta del principio dell'incardinazione?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 15 (2002), p. 165.

<sup>7</sup> Il chierico "di fatto" sarebbe incardinato nel movimento: dipenderebbe dai suoi moderatori, svolgerebbe il ministero in favore del movimento e, in casi estremi, non sarebbe disponibile a rientrare in diocesi qualora il vescovo lo richiedesse, perché in fondo "esistenzialmente" non appartiene alla diocesi e al suo presbiterio, ma soltanto al movimento. Ma quale sarebbe la sua situazione se dovesse abbandonare il movimento o da questo venire respinto? Sarebbe davvero in grado di rientrare in una diocesi con la quale non ha avuto alcun rapporto in molti anni? E se lo

contrasti che possono sorgere in quelle situazioni in cui il chierico dipende da due autorità allo stesso tempo con richieste contrapposte (i casi di “doppia incardinazione” che piuttosto sarebbero casi di doppia obbedienza<sup>8</sup>).

A volte, spinti dal desiderio di trovare una soluzione a tali problemi, la questione viene formulata nei seguenti termini: si possono incardinare chierici nei movimenti, tenendo presente che tali enti sono associazioni di fedeli o almeno enti di natura associativa? La risposta immediata a tale domanda è netta: non è possibile, perché, secondo la legislazione latina, le associazioni di fedeli non hanno la capacità di incardinare. Ma si aggiunge subito: se il CCEO prevede al can. 579<sup>9</sup> che alcune associazioni possano incardinare, perché non si estende questa possibilità alla Chiesa latina<sup>10</sup>? Se gli istituti religiosi e le società di vita apostolica possono incardinare, perché negare questa possibilità ai movimenti? Se all'interno dei movimenti sorgono vocazioni al sacerdozio, perché non concedere la facoltà di incardinare? Tutte queste domande si muovono nell'ambito del “si può” o “non si può”.

Per una migliore comprensione della questione e non rimanere intrappolati in argomenti che in ultima analisi fanno dipendere la risposta dalla volontà discrezionale dell'autorità, è conveniente, da un lato, presentare il contenuto dell'incardinazione ed esaminare i tipi di enti incardinanti, e dall'altro, trattare brevemente dei movimenti ecclesiali e della presenza del sacerdozio in essi.

Tenendo presenti le difficoltà del tema, le conclusioni saranno probabilmente provvisorie, suscettibili di cambiamento. Intendo indicare alcune piste di riflessione e proporre alcune linee di attuazione.

---

facesse, riuscirebbe ad integrarsi? Queste situazioni provocano problemi umani ed ecclesiali notevoli, perché possono avere conseguenze talmente gravi da mettere in pericolo la *salus animarum* delle persone interessate.

<sup>8</sup> Cf. O. STOFFEL, *Die 'doppelte Inkardination' bei den Missionsgesellschaften*, in *Recht im Dienste des Menschen: ein Festgabe Hugo Schwendenwein zum 60. Geburtstag*, Graz-Wien-Styria 1987, p. 547-560.

<sup>9</sup> “Nulla consociatio christifidelium propria membra ut clericos sibi ascribere potest nisi ex speciali concessione a Sede Apostolica vel, si de consociatione, de qua in can. 575, § 1, n. 2, agitur, a Patriarcha de consensu Synodi permanentis data”.

<sup>10</sup> Fra altri, cf. J.J. ETXEBERRIA, *Los movimientos eclesiales: fenomenología y cuestiones abiertas*, cit., p. 28-29; e G. DALLA TORRE, *Commento al can. 579*, in *Commento al Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, a cura di P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, p. 459.

## 2. Contenuto dell'incardinazione

Per trattare con ordine la questione, anzitutto si deve riflettere sulle conseguenze dell'incardinazione in un ente. Cosa comporta avere la facoltà di incardinare? Se si è in grado di determinare ciò, in modo indiretto si stabiliscono alcuni parametri minimi che devono essere presenti nell'ente incardinante. Nel presentare tale contenuto occorre tener conto che, benché esistano elementi comuni per tutti gli enti con capacità di incardinare, si hanno anche differenze fra di loro. Tale differenze sono risultato della funzione dei chierici all'interno dell'ente e rispondono anche alla struttura dell'ente incardinante. Si conoscono sostanzialmente due tipi di enti incardinanti: quelli gerarchici e quelli associativi<sup>11</sup>. Nei primi la posizione del chierico fa riferimento a un Gerarca Vescovo o equiparato, dotato di potestà di governo, perché il presbitero appartiene al presbiterio che collabora con il Pastore, al servizio di una porzione del Popolo di Dio a lui affidato. Negli enti associativi, invece, questa dimensione del servizio risulta meno evidente, perché non vi è un presbiterio vero e proprio<sup>12</sup>. Il chierico in questi casi non si ordina per il servizio di una porzione del Popolo di Dio. Cercherò di indicare le differenze fra questi enti incardinanti, nel trattare i diversi aspetti del contenuto dell'incardinazione.

a) Avere la facoltà di incardinare comporta che l'autorità ecclesiastica ritiene che tale ente è in possesso di tutti i mezzi adeguati per *venire incontro alle necessità* del clero incardinato nella propria struttura. L'ente incardinante deve essere in grado di garantire il sostentamento e il sistema di previdenza sociale dei chierici, e il Superiore deve facilitare che i chierici incardinati possano soddisfare i loro obblighi (ad es. di formazione permanente, ritiri spirituali) e i diritti di cui si tratta nel codice<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Can. 265 – “Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur”. Cf. anche can. 266 § 1.

<sup>12</sup> Solo nelle circoscrizioni ecclesiastiche vi è sempre un presbiterio. Infatti, “l'appartenenza a un concreto presbiterio avviene sempre nell'ambito di una Chiesa particolare, di un Ordinariato o di una Prelatura personale”. C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e vita dei presbiteri*, 31 gennaio 1994, n. 25. Sul presbiterio, cf. A. CATTANEO, *Il presbitero della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesologiche nei documenti del magistero e il dibattito postconciliare*, Milano 1993.

<sup>13</sup> Cf. ad es. can. 279, 281, 282, 283. Perciò se un ente non fosse in grado di garantire tutto questo non potrebbe ricevere la facoltà di incardinare: “Die vor kurzem vorgetragene Forderung, jedem ‘motus ecclesiales’ dei Inkardinationsbefugnis zu geben, verkennt Sinn und Zweck des Rechtsinstituts der Inkardination”. H. SCHMITZ, *Die Inkardination im Hinblick auf die konsoziativen*

Dalla normativa codiciale emerge che il sostentamento del chierico è compito della struttura di incardinazione e in particolare della comunità alla quale il chierico serve con il suo ministero<sup>14</sup>. È vero che la comunità concreta di fedeli alla quale serve il chierico può non appartenere alla struttura di incardinazione, come nel caso del sacerdote che, rimanendo incardinato nella propria diocesi, si trasferisce ad un'altra diocesi per esercitare lì il suo ministero per un certo tempo (cf. can. 271)<sup>15</sup>, ma ciò non intacca il principio generale, perché si tratta di situazioni eccezionali. Infatti quando la situazione diventa normale, il chierico rientra alla struttura di incardinazione ed è lì dove riceve la pensione e il sostentamento economico. Va comunque notata l'abitudine nelle convenzioni che alcune prestazioni continuino ad essere proprie dell'ente incardinante (in particolare quelle proprie dell'assistenza sanitaria e previdenza sociale<sup>16</sup>). Tale dovere di sostentamento da parte dell'ente incardinante è in vigore anche in presenza di situazioni eccezionali, come il caso del chierico a cui è stata imposta la sospensione o altre sanzioni penali, tranne nel caso di dimissione dallo stato clericale (cf. can. 1350 § 1).

La stessa struttura di incardinazione deve essere in grado di garantire che il chierico abbia a disposizione i mezzi per poter maturare progressivamente nella sua funzione e

---

*Strukturen*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI Internationale Kongresses für kanonisches Recht*, St. Ottilien 1989, p. 711-712.

<sup>14</sup> Cf. can. 281 e CONCILIO VATICANO II, decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 20, dove si stabilisce che “se non si è provveduto in altro modo ad un’equa retribuzione dei Presbiteri, i fedeli sono vincolati da vero obbligo ad interessarsi per poter procurare che ad essi siano forniti i mezzi per condurre una vita onesta e dignitosa, visto che i Presbiteri si affaticano per il loro bene”. Sul sostentamento del clero, vid. J.P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, p. 125-128; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 132-140; C. REDAELLI, *Il sostentamento del clero*, in *I beni temporali della Chiesa*, Milano 1997, p. 171-195; C. BURGAZZI, *Il sostentamento del clero: indagine storico-giuridica con particolare riferimento alla formazione dei canonici 1272-1274-1275 del Codex iuris canonici 1983 e alla loro applicazione in ambito europeo*, Roma 2002.

<sup>15</sup> Sulla questione, oltre alla relazione di P. PAVANELLO, in questo volume, vid. il suo *I presbiteri “fidei donum” speciale manifestazione della comunione delle Chiese particolari tra loro e con la Chiesa universale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), p. 35-57, e J. HERRANZ, *Incardinatio y transmigratio de los clérigos seculares*, in *Vitam impendere magisterio*, a cura di D. Andrés, Roma 1993, p. 57-69. Vid. anche J. GARCÍA MARTÍN, *La encíclica “Fidei donum” de Pio XII y la dimensión universal del servicio del presbítero secular*, in *Commentarium pro religiosis*, 79 (1998), p. 35-71.

<sup>16</sup> Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani*, art. 5, dedicato al trattamento previdenziale e assicurazioni sociali di questi chierici. Tale modello di convenzione fu approvato dalla CEI nel marzo 1998 e fu pubblicato in *Notiziario della CEI*, 1998/2, p. 66-72. Su questa convenzione, vid. J.A. ARAÑA, *Lo schema-tipo CEI di Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani*, in *Ius Ecclesiae*, 11 (1999), p. 897-904.



servizio. Il diritto dovere alla formazione permanente è fondamentale per la vita e ministero del chierico: se la propria formazione non avesse continuità, allora si provocherebbe un danno certo in capo ai fedeli che sono destinatari del suo servizio<sup>17</sup>. L'ente incardinante deve garantire che il chierico possa adoperare mezzi concreti per la sua formazione, sia perché la stessa struttura incardinante offre tali mezzi (organizza sessioni di aggiornamento teologico, pastorale, ecc.), sia perché permette che altri offrano tali mezzi a chierici o facilita che il chierico possa trasferirsi altrove per ricevere tale formazione<sup>18</sup>.

Anche l'ente incardinante deve provvedere o almeno rendere fattibile lo sviluppo della la vita spirituale del chierico, e che questa possa consolidarsi, tramite ritiri spirituali, esercizi spirituali, o che il chierico abbia il dovuto riposo, possa godere delle ferie convenienti al suo stato, ecc.

In ultima analisi, essere incardinato in un ente significa che il chierico ha in tale ente tutti i diritti e doveri che sono propri dei chierici. Non si tratta dei diritti e doveri di membro dell'ente, ma di quei diritti e doveri propri del chierico in quanto fedele ordinato (contenuti nel diritto universale).

b) Avere la facoltà di incardinare comporta anche *alcune facoltà in rapporto a coloro che si preparano a ricevere gli Ordini* ed essere incardinati in tale ente.

Da un lato, i Superiori dell'ente incardinante sono chiamati a discernere l'idoneità del candidato agli Ordini. Questo compito lo possono esercitare direttamente o tramite alcune persone che seguono da vicino il candidato. Quanto agli scrutini nei diversi momenti di passaggio verso gli Ordini, questo è sottoposto all'autorità dell'ente con capacità di incardinare. Benché normalmente tale autorità proceda, tramite delegati, ad ottenere tutte le informazioni del caso per poter prendere una decisione

---

<sup>17</sup> Infatti, la formazione permanente del chierico si configura anche come un dovere nei confronti dei fedeli. Essa, nelle parole di Giovanni Paolo II, è "atto di vera e propria giustizia: egli è debitore verso il Popolo di Dio, essendo chiamato a riconoscerne e a promuoverne il « diritto », quello fondamentale, di essere destinatario della Parola di Dio, dei Sacramenti e del servizio della Carità, che sono il contenuto originale e irrinunciabile del ministero pastorale del sacerdote. La formazione permanente è necessaria perché il sacerdote sia in grado di rispondere, nel modo dovuto, a tale diritto del Popolo di Dio". GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 70.

<sup>18</sup> Sulla formazione permanente vid. C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., n. 69-97. Per una trattazione giuridica dell'argomento, vid. J.M. RIBAS, *Incardinación y distribución del clero*, Pamplona 1971, p. 237-244; H. GUANZON, *The development and the juridical aspects of priestly permanent formation*, Roma 1995; T. RINCÓN PÉREZ, *Sobre algunas cuestiones canónicas a la luz de la Exh. Apost. Pastores dabo vobis*, in *Ius Canonicum*, 33 (1993), p. 330-332; e L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, Roma 2000, p. 87-89.

sulla ammissione agli Ordini, sull'istituzione come lettore e come accolto, e infine sull'ordinazione diaconale e presbiterale<sup>19</sup>, la decisione ultima sull'idoneità ricade sul Superiore dell'ente incardinante<sup>20</sup>.

Dall'altra parte, nel rispetto della normativa riguardante *la preparazione* dei candidati agli Ordini sacri<sup>21</sup>, i responsabili dell'ente di incardinazione intervengono nella determinazione di alcuni aspetti della formazione: il seminario o casa di formazione (qualora non ci sia una propria), la facoltà teologica dove si completeranno gli studi in preparazione per l'ordinazione, il lavoro apostolico ed esperienze di tipo pastorale che contribuiscono alla formazione dei candidati, ecc.

---

<sup>19</sup> “Si bien el llamado es un acto canónico que compete a una autoridad unipersonal, es claro que dicha autoridad no debe proceder en virtud de sus solas convicciones o intuiciones, sino que *debe oír el parecer* de personas y Consejos y *no debe apartarse de ellos sino en virtud de muy fundadas razones* (can. 127, § 2, 2º)”. C. PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera Circolare agli Eccellentissimi Vescovi diocesani ed agli altri Ordinari che hanno facoltà di ammettere agli Ordini Sacri circa gli scrutini sulla idoneità dei candidati*, 10 novembre 1997, n. 3, in *Notitiae*, 33 (1997), p. 496. Per un commento a questo documento, vid. A. MIGLIAVACCA, *Gli scrutini sulla idoneità dei candidati agli ordini*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), p. 297-309, A.D. BUSO, *Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos a las Sagradas Ordenes*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 5 (1998), p. 155-184, e B. EJEH, *The freedom of candidates for the Priesthood*, Roma 2000. Vid. anche P. PAVANELLO, *Irregolarità e impedimenti a ricevere l'ordine sacro*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), p. 279-296.

<sup>20</sup> Il Direttorio sul ministero pastorale dei Vescovi, *Apostolorum successores*, sottolinea il ruolo fondamentale del Vescovo diocesano sia nella selezione dei candidati, sia nell'esame della loro idoneità per l'ordinazione: così afferma che egli è il “primo responsabile della formazione sacerdotale”, è chiamato “ad un attento discernimento dei candidati al momento della loro ammissione in seminario” e a visitare “spesso il seminario, o gli alunni della propria diocesi che risiedono nel seminario interdiocesano o in altro seminario” perché così potrà conoscerli bene e dare un giudizio, perché “sul Vescovo ricade l'ultima responsabilità dell'ammissione dei candidati agli ordini sacri”. C. PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, n. 88, 22 febbraio 2004. Sugli scrutini e il vescovo diocesano, vid. *ibid.* n. 89. Per le diverse autorità ecclesiastiche che possono prendere decisioni riguardante l'ammissione agli Ordini, cf. G.P. MONTINI, *La verifica della formazione alla vigilia dell'ordinazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3 (1990), p. 55-57. A proposito della certezza morale sull'idoneità del candidato in alcuni casi riguardanti membri di società di vita apostolica di diritto diocesano, vid. M. RIVELLA, *Verso un'applicazione più aperta del principio dell'incardinazione?*, cit., p. 165-166, n. 7, dove si riportano alcuni brani di una nota del P. Consiglio per i testi legislativi del 7 agosto 2001.

<sup>21</sup> Cf. can. 232-264 CIC; C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio Fundamentalibus Institutionibus Sacerdotalis*, 19 marzo 1985, in *Enchiridion Vaticanum*, Supplementum 1, Bologna 1990, nn. 918-1072. Sui seminari vid. D. CITO, *Annotazioni canonistiche in tema di seminari maggiori*, in *Ius Ecclesiae*, 7 (1995), p. 257-275. Sul valore normativo della *Ratio* del 1985, cf. G. GHIRLANDA, *Alcuni aspetti della formazione sacerdotale nel diritto canonico*, in *La Civiltà cattolica*, 1993, III, p. 225, nota 2.



Come conseguenza di tale capacità di discernimento, i responsabili dell'ente incardinante dove si trovano seminari o case di formazione hanno il dovere e il diritto di informare sulle cause di uscita o dimissione di candidati che poi chiedono di essere ammessi in altri seminari o case di formazione<sup>22</sup>. L'informazione da inviare all'ente che deve ammettere il candidato è preparata dal rettore del seminario o dal Superiore della casa di formazione, ma in ultima analisi è da ricondurre al Superiore della entità di incardinazione.

In stretta unione con queste facoltà dell'ente incardinante si colloca abitualmente la capacità di rilasciare le *lettere dimissorie*, mediante le quali il Superiore dell'ente incardinante chiede ad un Vescovo di ordinare quel candidato<sup>23</sup>. Dare le dimissorie significa che il Superiore giudica sull'idoneità del candidato, cioè che conosce sufficientemente il candidato, e che, avendo applicato i criteri di discernimento dell'idoneità del candidato agli Ordini, ritiene che egli sia in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa canonica.

---

<sup>22</sup> In seguito al mandato della Santa Sede, alcune conferenze episcopali hanno promulgato norme sull'ammissione in seminario di alunni usciti o dimessi da altro seminario o da case di formazione degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica. In esse si stabilisce che i responsabili di tali seminari e delle case di formazione hanno l'obbligo di informare con precisione dei motivi dell'abbandono o dell'espulsione. Cf. C. FOR CATHOLIC EDUCATION AND SEMINARIES, *Instruction on Admitting Candidates Coming From Other Seminaries or Religious Communities*, 8 marzo 1996, in *Origins*, 26 (1996), p. 358-360. Per specifici testi preparati da alcune conferenze episcopali, vid. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose*, 27 marzo 1999, in *Notiziario della CEI*, 1999, p. 80-83, COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES DELLA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones prácticas para la admisión al seminario de candidatos provenientes de otros seminarios o de familias religiosas*, 20 aprile 1998, in *Boletín Oficial de la Conferencia episcopal española*, 1998, p. 50-51, e DEUTSCHE BISCHOFKONFERENZ, *Rahmenordnung für die Priesterbildung*, 12 marzo 2003, n. 186 e 187, in [www.drs.de/dokumente/03-25-01\\_6860.htm](http://www.drs.de/dokumente/03-25-01_6860.htm). Sulla questione, cf. G.P. MONTINI, *L'ammissione al seminario di candidati usciti o dimessi da seminari o istituti di vita consacrata*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 14 (2001), p. 291-307.

<sup>23</sup> Benché il can. 1018 non nomini esplicitamente il prelado di una prelatura personale, l'Ordinario dell'Ordinariato militare e l'Amministratore di una Amministrazione apostolica personale, è evidente che loro hanno il diritto di dare le dimissorie per i candidati che diventeranno membri dei rispettivi presbiteri (cf. can. 295 § 1; GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Spirituali militum curae*, art. VI § 3 e C. PER I VESCOVI, *Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, 18 gennaio 2002, art. VII, § 1 e 2, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), p. 850). Sull'incardinazione negli Ordinariati militari, vid. E. BAURA, *Legislazione sugli Ordinariati castrensi*, Milano 1992, p. 39-42.

In somma, chi dà le dimissorie è colui che risulta responsabile ultimo del discernimento vocazionale ed è colui che interviene nella preparazione al sacerdozio<sup>24</sup>. Egli si fa garante della idoneità del candidato ed è responsabile della sua ammissione agli Ordini<sup>25</sup>.

Benché possano *incardinare nel proprio ente*, alcuni Superiori *non hanno* la facoltà di dare le dimissorie: restano esclusi da tale facoltà i Superiori degli istituti religiosi di diritto diocesano, degli istituti secolari in genere<sup>26</sup>, e degli istituti laicali –anche di diritto pontificio – che hanno chierici (cf. can. 1019)<sup>27</sup>. Per le dimissorie dei candidati agli Ordini di questi istituti e società si osserva quanto previsto per i chierici secolari<sup>28</sup>, cioè sarà il Vescovo diocesano a dare le dimissorie<sup>29</sup>. In questi casi c'è un divario fra

---

<sup>24</sup> Gli enti incardinanti giurisdizionali hanno la facoltà di erigere propri seminari. Nel caso dell'amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney, si prevede tale possibilità, ma con l'approvazione della Santa Sede ("Administrator apostolicus, Sancta Sede comprobante, proprium seminarium habere poterit, ut tirones ad presbyteratum instituantur, quos ad Sacros Ordines provehere poterit". C. PER I VESCOVI, *Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, art. VII § 1, cit., p. 850). Sul requisito della approvazione della Santa Sede, cf. M. MARCHESI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), p. 856.

<sup>25</sup> Accanto a tale responsabilità vi è quella del Vescovo che ordina: avendo ricevuto le lettere dimissorie: egli deve accertare l'autenticità della documentazione in allegato alle lettere (cf. can. 1022) e se avesse precise ragioni per dubitare sull'idoneità del candidato non deve ordinarlo (cf. can. 1052 § 3).

<sup>26</sup> Comunque, nei casi in cui la Santa Sede ha concesso loro la facoltà di incardinare nel proprio istituto come istituto clericale di diritto pontificio, è stata data loro anche la facoltà di dare le lettere dimissorie. Cf. W.H. WOESTMAN, *The Sacrament of Orders and the Clerical State*, Ottawa 1999, p. 28. Sull'argomento vid. anche, G. ESCUDERO, *Gli istituti secolari*, Milano 1957, p. 231-232.

<sup>27</sup> Cf. D. LE TOURNEAU, *Commento al can. 1019*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras, e R. Rodríguez-Ocaña, vol. III, Pamplona 2002<sup>3</sup>, p. 926. Il CIC del 1917 (can. 964) prevedeva che solo i Superiori maggiori di istituti religiosi esenti potevano dare dimissorie per gli ordini maggiori. Il nuovo codice, seguendo la strada del Rescr. *Cum admotae*, I, 11, 6 novembre 1964, in AAS 59 (1967), p. 376, ha esteso questa facoltà a tutti Superiori degli istituti religiosi di diritto pontificio e delle società di diritto pontificio, ma esige sempre che siano clericali.

<sup>28</sup> Per gli istituti dipendenti dall'amministrazione apostolica personale si segue lo stesso criterio, attribuendo all'amministratore apostolico i compiti del vescovo diocesano nei confronti degli istituti di diritto diocesano. Tocca all'amministratore apostolico personale promuovere i candidati agli Ordini di tali istituti. Cf. C. PER I VESCOVI, *Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, art. VII, §2, cit., p. 850.

<sup>29</sup> Come segnala De Paolis, "il rilascio delle dimissorie, almeno dal punto di vista di importanza, è un atto molto più impegnativo che la stessa incardinazione o iscrizione. Di fatto chi rilascia le dimissorie ha sempre la facoltà di incardinare ma non viceversa. La facoltà di rilasciare le dimissorie

Superiore di incardinazione e Superiore che promuove agli Ordini. Il responsabile per l'ordinazione non coincide con il Superiore della struttura di incardinazione.

Comunque questi ha anche una responsabilità nella formazione e selezione del candidato, e spetta parimenti a lui un giudizio sull'idoneità del candidato<sup>30</sup>. Infatti, tenendo presente che il chierico verrà incardinato in un ente diverso da quello presieduto da colui che dà le dimissorie, risulta logico che anche i Superiori dell'ente incardinante intervengano nel processo di formazione e selezione del candidato. Altrimenti sembrerebbe essere l'autorità ecclesiastica ad affidare un chierico ad un ente perché lì venga incardinato, senza che risulti rilevante il legame del candidato con l'ente. La realtà è diversa: nascendo spesso le vocazioni in seno all'ente, il percorso formativo viene stabilito in parte dallo stesso ente, e il giudizio di idoneità viene espresso immediatamente dai Superiori dell'ente. In un secondo momento interviene l'autorità competente per dare le dimissorie. Tale atto comporta senz'altro una grave responsabilità da parte dell'autorità ecclesiastica trattandosi di accertare la idoneità del candidato. Perciò giustamente è stato avvertito il pericolo di ridurre le dimissorie ad una formalità, perché il Superiore fa proprio in modo automatico il parere dei dirigenti dell'ente incardinante<sup>31</sup>. Ma nemmeno si può prescindere dal giudizio espresso dai responsabili dell'ente incardinante, anzi tale dovrà essere considerato come presupposto necessario per poter rilasciare le dimissorie in vista all'incardinazione in tale ente.

---

presuppone nel soggetto un'autorità più grande che quella di incardinare". V. DE PAOLIS, *Le associazioni nate con l'intento di divenire istituti religiosi*, cit., p. 173.

<sup>30</sup> De Paolis ha sottolineato la responsabilità del Superiore con capacità di dare le dimissorie nei confronti del giudizio di idoneità del candidato. "Le dimissorie infatti esprimono un giudizio della competente autorità ecclesiastica sull'idoneità del candidato a ricevere l'Ordine sacro e l'utilità o necessità del suo ministero nella chiesa. Si tratta della chiesa che, trovato il candidato idoneo, lo chiama al sacerdozio. Ora tale giudizio va lasciato all'autorità ecclesiastica". V. DE PAOLIS, *I ministri sacri o chierici*, in *Il fedele cristiano*, Bologna 1994, p. 152.

<sup>31</sup> Questo pericolo di formalismo è ancora più rilevante nel caso di sacerdoti appartenenti ad associazioni, enti privi di capacità di incardinare: "il rischio grave (...) è che di fatto gli ordinari competenti per le incardinazioni e, soprattutto, per il rilascio delle dimissorie riducano questo atto ad una pura formalità, rimettendosi completamente al giudizio di necessità e idoneità che i responsabili delle associazioni emettono". V. DE PAOLIS, *Le associazioni nate con l'intento di divenire istituti religiosi*, cit., p. 173-174. Questo autore aggiunge: "La Chiesa vuole impegnare la coscienza e la responsabilità degli ordinari particolarmente nel rilasciare le lettere dimissorie. Ciò deve comportare che l'Ordinario che si impegna a dare le dimissorie abbia avuto la possibilità di accompagnare il cammino dell'ordinando, in modo da poter emettere responsabilmente un giudizio di idoneità, e abbia avuto la possibilità di vigilare e controllare che tutto il cammino formativo si sia svolto nel rispetto delle norme della Chiesa". (*Ibid.*, p. 174).

c) Possedere la facoltà di incardinare comporta *abitualmente* la capacità di intervento in *situazioni eccezionali* che richiedono l'applicazione di sanzioni (ad es. la sospensione e la dimissione dallo stato clericale<sup>32</sup>), o l'adozione di decisioni che avranno alcuni effetti permanenti sul chierico (si pensi al processo per la dispensa dal celibato e dagli oneri annessi all'ordinazione<sup>33</sup>). In alcuni casi il Superiore dell'ente incardinante è Ordinario e quindi può intervenire direttamente, prendendo i provvedimenti opportuni. In altri, il Superiore non può applicare le sanzioni direttamente ma lo dovrà chiedere all'autorità ecclesiastica competente. Così negli istituti di vita consacrata di diritto diocesano, i Superiori non sanzionano direttamente, giacché ciò spetta al Vescovo diocesano<sup>34</sup>, il quale in questi istituti svolge, in ultima analisi, la funzione di Ordinario proprio.

d) L'incardinazione pone *abitualmente* il Superiore nella posizione di intervenire, al meno in parte, riguardo *l'esercizio del ministero* da parte del chierico. Infatti, alcuni Superiori sono competenti a concedere facoltà per ascoltare le confessioni. Ma non tutti possono dare tali facoltà con la stessa estensione. Così coloro che sono Ordinari del luogo possono concedere tali facoltà abituali ai sacerdoti per confessare i fedeli della loro diocesi o circoscrizione ecclesiastica<sup>35</sup>. Invece i Superiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica di diritto pontificio

---

<sup>32</sup> Il Codice attribuisce facoltà di intervento di natura penale agli Ordinari (cf. can. 1341, 1348, 1355 ecc.). Si deve distinguere fra le sanzioni penali che vengono applicate in virtù della potestà di giurisdizione e quella potestà disciplinare interna di un ente, mediante la quale viene espulso un membro. Benché il motivo di tale espulsione possa essere un delitto, la sanzione penale è di natura diversa dalla decisione disciplinare. Ciò è manifesto, ad esempio, nel can. 316 § 2, dove alcuni comportamenti delittuosi che possono essere stati sanzionati con la scomunica costituiscono il presupposto dell'espulsione del socio. Il presidente dell'associazione pubblica non ha potestà di giurisdizione, ma ha la potestà disciplinare interna di espellere un socio per i motivi stabiliti dal diritto.

<sup>33</sup> "Ordinarius competens ad petitionem recipiendam et ad instructionem causae peragendam est Ordinarius loci incardinationis vel Superior maior, si agatur de sodale Instituti clericalis vitae consecratae iuris pontificii". S.C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae procedurales*, 14 ottobre 1980, Art. 1, in AAS, 72 (1980), p. 1136.

<sup>34</sup> "I superiori degli istituti clericali di diritto diocesano, o degli istituti laicali, maschili o femminili, non hanno potestà di giurisdizione in foro esterno. Essi pertanto non possono costituire pene in senso proprio. Possono ricorrere soltanto a misure disciplinari, sulla base delle norme sia del diritto universale che del diritto proprio". V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Roma 2000, p. 136.

<sup>35</sup> Cf. 967 § 2. Per il concetto di Ordinario e di Ordinario del luogo, cf. can. 134. In dottrina, vid. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 118-122, e A. VERA VELASCO, *El concepto de ordinario en el Código de derecho canónico de 1983*, Roma 2001.

concedono esclusivamente facoltà per confessare tutti i membri dell'istituto e quanti vivono in una casa dell'istituto<sup>36</sup>. Inoltre, nel caso dei primi enti, coloro che hanno ricevuto le facoltà da questi Ordinari del luogo possono usarle in tutto il mondo. Vi è un'estensione *vi legis* disposta al can. 967 § 2, e che, al contrario, difetta per quelli che ricevono le facoltà da un Ordinario del secondo gruppo. Per poterla esercitare in tutto il mondo si dovrà inoltre ricevere detta facoltà dall'Ordinario del luogo. Tuttavia non la si dovrà usare senza l'approvazione presunta del Superiore<sup>37</sup>.

Come è stato indicato, l'estensione universale delle facoltà annessa alla prima tipologia di Ordinario risponde al fatto che i vescovi diocesani e gli altri Ordinari del luogo sono responsabili della cura d'anime in una Chiesa particolare o ad essa assimilata, cosa che non accade con i Superiori religiosi<sup>38</sup>.

Questo elemento, l'essere Pastore a cui viene affidata la cura delle anime, determina che il Superiore dell'ente incardinante sia colui che governa normalmente il ministero dei chierici: egli conferisce l'ufficio ecclesiastico, dà tutte le disposizioni riguardanti il ministero dei propri collaboratori, perché fanno parte del presbiterio, e sono al servizio della *portio* del Popolo di Dio da lui presieduta.

Nei casi in cui *questa responsabilità pastorale* non sussista, il Superiore dell'ente incardinante dispone di facoltà più limitate che riguardano unicamente l'esercizio del ministero nei confronti dei membri dell'istituto o società.

Questo potere riguardo alcuni aspetti del ministero dei chierici giustifica che il Superiore dell'ente incardinante tramite convenzioni possa accordare al chierico incardinato lo svolgimento di un servizio di natura pastorale fuori dell'ente incardinante e l'ottenimento di un ufficio.

In ultima analisi, l'incardinazione esprime una peculiare forma costitutiva di messa in rapporto con la gerarchia della Chiesa. Il Superiore dell'ente incardinante abitualmente è Ordinario<sup>39</sup>, possiede una potestà specifica per quanto riguarda i

---

<sup>36</sup> Cf. can 967 § 3.

<sup>37</sup> Cf. can. 969 § 1. Nel canone si parla della licenza del Superiore del religioso. La logica chiede che ai membri delle società di vita apostolica si applichi lo stesso principio.

<sup>38</sup> Cf. W.H. WOESTMAN, *Sacraments. Initiation, Penance, Anointing of the Sick*, Ottawa 1992, p. 235.

<sup>39</sup> „Durch die Inkardination wird der Kleriker einem kirchlichen Oberen zugeordnet und dadurch in die Organisationsstrukturen des kirchlichen Dienstes eingegliedert. Im Inkardinationsordinarius erhält der Kleriker seinen Ordinarius proprius, sein geistliches Haupt, dem die Verfügung über den pastoralen Einsatz des Klerikers zukommt“. H. SCHMITZ, *Die Inkardination im Hinblick auf die konsoziativen Strukturen*, cit. p. 709. Nei casi in cui il Superiore di incardinazione non è Ordinario “porque no goza de todas las potestades del Ordinario del can. 134” si è ritenuto che “se le pueda

chierici e il loro ministero. C'è sempre un Superiore dal quale si dipende. Lì dove c'è incardinazione v'è anche una potestà di giurisdizione, con la quale si governa quanto riguarda i chierici<sup>40</sup>. Risulta significativo che durante i lavori di elaborazione del Codice, non v'era discussione sul fatto che l'incardinazione comporta giurisdizione, almeno negli istituti di diritto pontificio<sup>41</sup>. Tale giurisdizione non coincide con il potere proprio dell'istituto o società: si tratta di un potere di giurisdizione (di natura episcopale) che viene concesso al Superiore dell'ente incardinante perché possa governare i chierici. Come ha indicato Hervada, accanto alla linea di potestà propria dell'istituto o società vi è una linea di potestà di giurisdizione per quanto riguarda i chierici<sup>42</sup>.

Questo comporta che il chierico incardinato in un ente non è un semplice membro di quell'ente, come, al contrario, potrebbe intendersi un socio in un'associazione. Egli è lì in quanto ministro della Chiesa. Si parla infatti di incardinazione *tamquam clericus*<sup>43</sup>, o di ascrizione *ut clericus*<sup>44</sup>. Il Superiore ha una funzione di natura pubblica nella Chiesa: interviene nella formazione e nel regime dei chierici. Se si contemplasse il

---

considerar Ordinario, aunque sólo sea *secundum quid*". A. PUJALS, *La relación jurídica de incardinación en el Código de 1983*, Roma 1992, p. 122.

<sup>40</sup> Benché in virtù del can. 596 § 2, sembra che hanno potestà ecclesiastica di regime solo gli istituti di religiosi clericali di diritto pontificio, in dottrina si è sottolineato che "si bien los institutos seculares clericales y de Derecho pontificio no poseen en principio potestad eclesiástica de régimen, pueden, no obstante, obtenerla en el mismo acto de concesión de la facultad de incardinar". T. RINCÓN-PÉREZ, *Comentario al can. 596*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, cit., vol. II/2, p. 1479. Vid. anche il suo commento al can. 715, a p. 1843 dello stesso volume.

<sup>41</sup> Nelle discussioni della Commissione codificatrice riguardanti la potestà degli istituti di vita consacrata emerse nettamente questa consapevolezza: ad es. si diceva che la "potestà di regime negli Istituti Secolari di diritto pontificio è proporzionata al fatto che abbiano o meno la facoltà di incardinare" (*Coetus studiorum "De Institutis vitae consacratae per professionem consiliorum evangelicorum"*, seduta del 26 aprile 1979, in *Communicationes 1979*, p. 307), o "hanno la potestà di regime soltanto quelli che siano Istituti clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare" (*ibid.*, p. 307).

<sup>42</sup> J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona 1989, p. 182. Questo autore ha giustamente evidenziato che "en estas formas mixtas son distinguibles lo asociativo y la línea institucional. Por ejemplo, en el gobierno lo asociativo se rige por la potestad dominativa y pertenece a los superiores propios, mientras que lo ministerial se rige por la jurisdicción y pertenece de suyo a los obispos, como de hecho ocurrió durante siglos. Sin embargo, en la práctica actual –cfr. cánones 596, § 2 y 732 – la jurisdicción se concede a los superiores propios, generando así fenómenos mixtos –asociativos y ministeriales– con una línea de jurisdicción". *Ibid.*, p. 177.

<sup>43</sup> Cf. can. 266 § 2.

<sup>44</sup> Cf. can. 358 CCEO.



chierico unicamente in quanto membro dell'ente la posizione sarebbe diversa, perché basata sull'incorporazione all'ente<sup>45</sup>.

e) Da segnalare infine che l'incardinazione, dipendendo dal tipo di ente incardinante, ha dei presupposti diversi riguardo al legame del candidato con l'ente incardinante: negli enti della struttura gerarchica della Chiesa, l'incardinazione presuppone la dichiarazione di una volontà di servire il popolo di Dio nella struttura di incardinazione, espressa durante la cerimonia di ordinazione. Il candidato infatti promette rispetto e obbedienza a colui che è il suo Ordinario<sup>46</sup>. Nel caso degli enti associativi con capacità di incardinare, si richiede oltre all'ordinazione, che il candidato sia *stabilmente unito* all'ente tramite l'incorporazione definitiva o la professione religiosa perpetua<sup>47</sup>. È necessario quindi un vincolo anche giuridico con la struttura incardinante che, nel caso dei religiosi, dei membri degli istituti secolari e delle società di vita apostolica, comporta la titolarità dei diritti e doveri propri all'interno dell'ente. Tale vincolo deve essere munito di stabilità, perché, malgrado la flessibilità che oggi caratterizza l'incardinazione, tale istituto contribuisce a legare stabilmente il chierico: malgrado la dimensione universale propria dell'Ordine, il chierico religioso resterà normalmente incardinato nel proprio istituto. Il legame stabile con l'istituto è presupposto dell'incardinazione<sup>48</sup>. Non avrebbe pertanto senso attribuire la facoltà di incardinazione ad un ente in cui l'appartenenza fosse così diffusa (poco concreta e determinata) da rendere impossibile l'individuazione di chi è membro dell'ente.

A proposito di questo vincolo che lega il chierico religioso o membro di una società di vita apostolica con l'istituto o società, ho segnalato che “siamo in presenza di un

---

<sup>45</sup> “The importance of incardination in an institute as a cleric lies in the fact that the Superiors of the institute are also Superiors of the individual as a cleric, even though they may not direct his ordained ministry, and that they are responsible for his temporal support, not only by virtue of his religious profession, but also by his affiliation to the institute (and not to a particular Church) as a cleric”. W. H. WOESTMANN, *The Sacrament of Orders and the Clerical State*, cit., p. 149.

<sup>46</sup> Il chierico viene ordinato per il servizio della diocesi, o dell'ente gerarchico.

<sup>47</sup> Can. 266 § 2. “Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus, per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter ferant constitutiones”.

<sup>48</sup> Logicamente esiste la possibilità di dimissioni o di espulsione dall'istituto. Mutare incardinazione in questi casi presuppone sempre l'estinzione della relazione giuridica fra istituto e chierico (anzi non sarebbe ipotizzabile un'incardinazione in un altro ente, *manente* il vincolo con l'istituto). In seguito si produrrà l'estinzione dell'incardinazione nell'istituto e la nascita di una nuova incardinazione. Nel caso dei chierici secolari, il processo è più semplice: vi è l'estinzione di un'incardinazione e la creazione di una nuova.

vincolo giuridico (...) che contiene alcuni aspetti ai quali la incardinazione viene abitualmente incontro; in particolare per quanto si riferisce al sostentamento e alla soggezione ad un Superiore”<sup>49</sup>.

### 3. Annotazione sugli enti incardinanti

Arrivati a questo punto, prima di trattare dei movimenti, è utile aggiungere alcune brevi considerazioni sugli enti incardinanti. Un’analisi di detti enti, alla luce del can. 266, mette in evidenza che la facoltà di incardinare spetta a tutte le circoscrizioni ecclesiastiche<sup>50</sup>. Per quanto riguarda gli altri enti, il panorama è il seguente: negli istituti religiosi i religiosi chierici sono incardinati nel proprio istituto; nelle società di vita apostolica la regola è che anche i chierici sono incardinati nella società, salvo sia diversamente disposto<sup>51</sup>. Invece per gli *istituti secolari* la norma è quella opposta: la regola è la non incardinazione nell’ente, e l’eccezione è l’incardinazione nell’istituto, *vi concessionis Sedis Apostolicae*<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, cit., p. 70.

<sup>50</sup> Anzi l’incardinazione in tali enti realizza in modo pieno gli aspetti fondamentali della disciplina dell’incardinazione (in particolare la dimensione pastorale in quanto tramite l’incardinazione si determina la parte del Popolo di Dio al cui servizio si ordina il sacerdote). Schmitz distingue fra enti che incardinano ordinariamente e enti che incardinano in modo straordinario. Per il primo gruppo (chiese particolari e prelature personali) l’incardinazione è essenziale, mentre per gli altri (istituti religiosi e società di vita apostolica), l’incardinazione deve essere concessa. Cf. H. SCHMITZ, *Die Inkardination im Hinblick auf die konsoziativen Strukturen*, cit., p. 703.

<sup>51</sup> La regola quindi è l’incardinazione, l’eccezione è la non incardinazione dell’ente. Tali enti ricevono la denominazione di clericale se hanno fatto proprio per carisma o tradizione l’esercizio dell’Ordine sacro (cf. can. 588 § 2). Questo dato, determina che vi sia in tali enti, se sono di diritto pontificio, la potestà ecclesiastica di governo tanto nel foro interno che esterno (cf. can. 596 § 2). Ci sono casi di società di vita apostolica in cui l’incardinazione avviene nella diocesi di origine. La ragione di tale scelta sta nel voler sottolineare il carattere missionario della propria diocesi e il carattere secolare di tali sacerdoti. Per risolvere i problemi e le tensioni che possono sorgere fra l’ente incardinante e l’ente al quale il chierico è legato tramite l’incorporazione definitiva, si stabiliscono degli accordi scritti fra le entità. Sulla questione, cf. O. STOFFEL, *Die ‘doppelte Inkardination’ bei den Missionsgesellschaften*, cit., p. 547-560.

<sup>52</sup> Can. 266 § 3. Su questa possibilità, di cui tratta esplicitamente il can. 715 § 2 indicando due ragioni (“essere destinati alle opere proprie dell’istituto o a funzioni di governo all’interno di esso”), vid. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1992, p. 416. Nella *Congregatio Plenaria* del 1981, in particolare dagli interventi del Card. Castillo-Lara e del Card. Pironio, emerse in modo chiaro il carattere eccezionale di questo tipo di incardinazione, cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Roma 1991, p. 530-534.

Il CIC non prevede altre possibilità<sup>53</sup>. Potrebbe tuttavia concedersi tale facoltà per privilegio apostolico per alcune associazioni<sup>54</sup>.

Questo modello, almeno nelle linee portanti, viene riproposto anche nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali: infatti, la regola è l'ascrizione (equivalente all'incardinazione) nell'eparchia, nell'esarcato, nell'istituto religioso (cf. can. 428) e nella società di vita comune (cf. can. 560); inoltre l'ascrizione all'istituto secolare è *eccezionale* (la regola in tal caso è l'ascrizione all'eparchia –cf. can. 565-) e accade lo stesso per l'ascrizione nelle associazioni. Tale evento si produce qualora sia stata attribuita quella facoltà *per speciale concessione* della Santa Sede o del Patriarca (cf. can. 579)<sup>55</sup>. Il can. 357 nell'espone l'elenco degli enti incardinanti colloca alla fine

---

<sup>53</sup> Durante il processo redazionale fu previsto un canone che permetteva di attribuire la facoltà di incardinare alle associazioni clericali di natura missionaria (cfr. *Schema canonum Libri II: «De Populo Dei»*, in *Communicationes*, 12 (1980), p. 92. Nel sopprimere questa possibilità, fu detto che la facoltà di incardinare poteva essere concessa in via eccezionale: “Ceterum si aliqua Societas missionaria adhuc inter ipsas Societates vitae apostolicae locum habere nequeant, Sancta Sedes semper providere potest per normam iuris particularis”. *Communicationes*, 15 (1983), p. 86. Vid inoltre, P. COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEL CIC, *Risposta "Riscontro la sua pregiata", per un parere circa la natura giuridica delle società missionarie (can. 731-746)*, prot. n. 71/84, del 2 maggio 1984, in *Enchiridion Vaticanum*, Supplementum 1, Bologna 1990, p. 811-813; e C. PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Risposta ufficiale "L'ecc.mo mons. Rosalio", circa la natura giuridica delle società missionarie*, prot. 2051/84, 28 maggio 1984, in *Enchiridion Vaticanum*, Supplementum 1, cit., p. 813-815. Dei canoni previsti per le associazioni clericali solo l'attuale can. 302 fu promulgato. Su questo canone, vid. L. NAVARRO, *Comentario al can. 302*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, cit., vol. II/1, p. 443-445.

<sup>54</sup> Benché la C. per l'Evangelizzazione dei Popoli abbia dichiarato che “questa Sacra Congregazione ritiene doveroso precisare che non intende, mediante la concessione di facoltà speciali, elargire ad una eventuale associazione quanto è proprio de una società di vita apostolica, perché in tal modo si verrebbe a creare una nuova categoria di istituti non prevista dal vigente CIC” (C. PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Risposta ufficiale "L'ecc.mo mons. Rosalio", circa la natura giuridica delle società missionarie*, prot. 2051/84, 28 maggio 1984, in *Enchiridion Vaticanum*, Supplementum 1, cit., p. 815), sarebbe possibile l'incardinazione per via di concessione speciale. V. De Paolis riferisce che “in qualche caso è stata concessa tale facoltà da parte della Sede Apostolica, ma solo se si trattava di un'associazione rivestita di personalità giuridica pubblica, che avesse già una configurazione definitiva, almeno in analogia con una chiesa particolare o con un istituto di vita consacrata”. V. DE PAOLIS, *Le associazioni nate con l'intento*, cit. p. 172.

<sup>55</sup> Tale eccezionalità trova qualche riscontro indiretto nei lavori della codificazione orientale. Infatti, nel trattare i soggetti con capacità di incardinare un Organo di consultazione ebbe a notare che “l'incardinazione *qua clerici* ad un Istituto Secolare non è la norma, ma piuttosto concessione speciale”. A tale osservazione si rispose che gli istituti secolari “devono avere una facoltà speciale come le altre consociazioni clericali”. *Nuntia*, 20 (1985), p. 96. Infatti i consultori distinguono nettamente, da un lato, fra gli *Instituta religiosa (monasteria, Ordines et Congregationes)* e le

quelli che possono ascrivere chierici per aver ottenuto questa facoltà dalla Santa Sede. Quindi è possibile osservare una presentazione che segue questa logica: prima si indica ciò che è normale, e in seguito ciò che è eccezionale<sup>56</sup>.

Ciò mostra che la prassi della Chiesa sia Latina che Orientale è quella di *non conferire in modo indiscriminato la facoltà di incardinare a tutti gli enti associativi che hanno chierici*. Anzi vi è una gradualità. Tale criterio sta alla base anche del silenzio del Codice

---

*Societates vitae communis ad instar religiosorum*, che possono ascrivere chierici, e dall'altro, gli altri enti associativi (istituti secolari e consociazioni clericali) che ascrivono chierici per *facoltà speciale*. Cf. *Ibid.*

Per quanto riguarda la possibilità dell'incardinazione nelle associazioni alcuni autori sottolineano che essa fu pacificamente accolta (cf. ad es. G. GHIRLANDA, *Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli*, cit., p. 93-94; e R. CABRERA LÓPEZ, *El derecho de asociación del presbítero diocesano*, cit., p. 179). Forse giungono a tale conclusione sulla base del fatto che, secondo i dati pubblicati sulla rivista *Nuntia*, il testo che diventerà l'attuale can. 579 appare per prima volta nello Schema CICO 1986 (vid. can. 575 del citato Schema, in *Nuntia*, 24-25 [1987], p. 109). Il testo è identico a quello promulgato, cambiando unicamente la numerazione del canone e del rinvio al can. 357 § 1. Nei canoni rivisti dalla Commissione codificatrice nel 1981 nel titolo dedicato alle associazioni dei fedeli non vi era alcun riferimento alla possibilità di incardinare. Cf. *Relatio denua recognitione tituli XII "De Christifidelium consociationibus"*, in *Nuntia*, 21 (1985), p. 25-39. Comunque l'origine di questa novità si trova nelle modifiche introdotte nel canone riguardante l'iscrizione dei chierici in genere. Dalle relative discussioni si desume che la concessione di tale facoltà non era una questione facile e priva di ostacoli. Infatti, dalla nuova revisione dello *Schema canonum de clericis*, del 1983, a proposito della precisa identificazione dell'autorità che potesse dare ad una società la facoltà di ascrivere chierici (prima si diceva unicamente "societati quae sive a Sancta Sede sive a superiore cuiusque Ecclesiae sui iuris Auctoritate clericos adscribendi facultatem adeptam est". Can. 42 § 1 dello *Schema canonum De Clericis* del 1981, in *Nuntia*, 20 [1985], p. 96. Lo stesso testo si trova in *Nuntia*, 7 [1978], p. 7-8, can. 1; cf. *Nuntia*, 13 [1981], p. 103), si desume il carattere eccezionale della concessione e, di conseguenza, che non sarebbe attribuita a qualsiasi ente associativo. Si dice riguardo a questa concessione: "trattandosi di un atto amministrativo, questo dovrebbe essere riservato al Patriarca, sotto certe condizioni, o al vescovo del luogo. Tuttavia bisogna tener presente che con la concessione di questa facoltà, il Patriarca ha un potere sopraepiscopale che limita la potestà dei Vescovi. Per quanto riguarda questi ultimi invece, è fuori luogo pensare che essi permettano ad un Istituto secolare o ad una consociazione eparchiale di iscriversi chierici. Pertanto si crede opportuno che questa facoltà sia riservata alle stesse autorità e 'sub iisdem conditionibus' (consensus Consilii', etc.) che hanno il diritto di erigere gli Istituti in questione". *Nuntia*, 20 (1985), p. 96. Perciò l'attuale canone 579, come afferma Abbas, "is undoubtedly explained as a corollary of CCEO c. 357 § 1". J. ABBAS, *Associations of the Christian Faithful in CIC and CCEO*, in *Apollinaris*, 73 (2000), p. 240.

<sup>56</sup> Per quanto riguarda le società di vita apostolica, ente che nel diritto latino gode abitualmente della facoltà di incardinare, il CCEO si limita a definirle, rimandando la regolazione specifica al diritto particolare della Chiesa *sui iuris* (cf. can. 572).

Latino e deve essere valutato in relazione agli interrogativi sollevati dall'incardinazione nei nuovi movimenti ecclesiali.

Alla luce di quanto detto, è evidente che la Chiesa attribuisce sempre facoltà di incardinare alle circoscrizioni ecclesiastiche, mentre per gli enti di natura associativa la tendenza è più restrittiva. In alcuni casi la concede, conferendo anche la potestà di regime riguardante il ministero di tali chierici (enti clericali di diritto pontificio), nei quali si offrono garanzie sufficienti che assicurano, in modo stabile, l'efficacia del servizio ministeriale dei chierici in essi incorporati.

La Chiesa concede anche la facoltà di incardinare ad altri enti come gli istituti religiosi diocesani o istituti di diritto pontificio non clericali (diversi dagli istituti clericali di diritto pontificio), ma i loro Superiori non ricevono la qualifica di Ordinario.

Invece in altri casi *non si concede affatto la facoltà di incardinare* perché, pur mantenendo integro il vincolo stabile con la realtà associativa, si ritiene che il ministero del chierico non sia collegato alla realtà associativa (quasi che essere membro debba intendersi un fatto puramente personale del chierico).

Perché in alcuni casi si concede la facoltà e non in altri? La risposta penso debba trovarsi nel rapporto fra esercizio del ministero e realtà associativa. Tale realtà esige in qualche modo che il ministero dei chierici membri abbia un collegamento chiaro e quasi necessario con la realtà associativa: il carisma incide sul modo di esercitare il ministero o la finalità dell'ente associativo esige una totale disponibilità per servire in luoghi lontani in cui non c'è una *implantatio Ecclesiae* o motivi simili<sup>57</sup>. Nei casi in cui vi è incardinazione nell'ente associativo di appartenenza il chierico svolgerà il suo ministero *in rapporto* con tale realtà associativa: sarà un ministero esercitato in armonia con il carisma e lo spirito dell'ente. Perciò non sembra logico che un chierico sia incardinato in una realtà associativa con cui egli ha un rapporto di spiritualità e fraternità, ma senza che il suo lavoro ministeriale si svolga in connessione con tale realtà associativa.

---

<sup>57</sup> Secondo Bañares, la presenza dell'Ordine nelle strutture associative permette di garantire meglio l'unità di governo e delle attività apostoliche, quando ciò viene richiesto dal carisma o dalla tradizione storica. Cf. J.I. BAÑARES, *Algunas consideraciones a propósito de la incardinación*, in *Scripta Theologica*, 23 (1991), p. 254.

#### 4. I movimenti ecclesiali

##### a) *La grande varietà di movimenti*

I movimenti ecclesiali soddisfano le caratteristiche che rendono possibile l'incardinazione al loro interno? Per dare un risposta definitiva a tale domanda occorrerebbe determinare quale sia la natura dei movimenti, questione fra le più disagioli in questa materia. Tale difficoltà risponde, da un lato, alla mutabilità del fenomeno. Infatti uno sguardo ai movimenti mette in luce trattarsi di un fenomeno in evoluzione: non ci sono parametri fissi per discernere la realtà del movimento. Ciò che il movimento era dieci anni fa forse non si assomiglia quasi al movimento nel momento presente. Dall'altro, vi è una notevole diversità fra i movimenti, una grande varietà di carismi, di forme di organizzazione, di struttura, ecc.<sup>58</sup>. Ciò comporta che non può essere assegnata la stessa configurazione giuridica e la stessa strutturazione a tutti, in modo indistinto<sup>59</sup>.

Malgrado ciò, alcuni elementi comuni possono essere individuati. Giovanni Paolo II ha formulato la seguente descrizione di movimento: "Che cosa si intende oggi per 'movimento'? Il termine viene spesso riferito a realtà diverse fra loro, a volte, persino per configurazione canonica. Se, da un lato, esso non può certamente esaurire né fissare la ricchezza delle forme suscitate dalla creatività vivificante dello Spirito di Cristo, dall'altro sta però ad indicare una concreta realtà ecclesiale a partecipazione prevalentemente laicale, un itinerario di fede e di testimonianza cristiana che fonda il proprio metodo pedagogico su un carisma preciso donato alla persona del fondatore in circostanze e modi determinati"<sup>60</sup>.

Tale fenomeno associativo ha come caratteristica fondamentale quella di coinvolgere la vita cristiana del fedele: non si tratta di dedicare il tempo residuo ad

---

<sup>58</sup> Ha anche messo in evidenza questa notevole varietà e ricchezza dei movimenti, LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, Barcelona 2005<sup>5</sup>, p. 133 e 136. Basta esaminare il volume preparato dal P. CONSIGLIO PER I LAICI, *Associazioni internazionali di fedeli. Repertorio*, Città del Vaticano 2004, per osservare la notevole varietà di movimenti esistenti. In tale pubblicazione si presenta una breve descrizione delle associazioni, fra cui anche molti movimenti, dipendenti da questo dicastero. Cf. anche F. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *I movimenti. Dalla Chiesa degli apostoli a oggi*, Milano 2000.

<sup>59</sup> Perciò non hanno avuto successo le proposte di creare una legge quadro per i movimenti. Sulla questione della configurazione giuridica dei movimenti, vid. L. NAVARRO, *New Ecclesial Movements: Canonical Dimensions*, in *Philippine Canonical Forum*, 4 (2002), p. 37-74.

<sup>60</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio*, 27 maggio 1998, n. 4, in *I movimenti nella Chiesa. Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali*, Roma 27-29 maggio 1998, Città del Vaticano 1999, p. 18.



alcune opere buone. Appartenere al movimento impegna la vita: si segue Gesù in un modo specifico, determinato dal carisma, che coinvolge tutta la persona. Comunque va precisato che il fatto di vivere questo carisma non rende il fedele estraneo alla Chiesa particolare di appartenenza, perché i carismi dei movimenti costituiscono un nuovo modo di vivere le esigenze battesimali.

La diversità di carismi giustificherà che, nel tema che ci occupa, ci sia anche una notevole varietà. Ciascun movimento può proporre modi diversi di rapportarsi dinanzi al ministero sacro e ai chierici e il modo in cui si valutano le cose attualmente in un movimento può evolversi nel tempo<sup>61</sup>. In alcuni casi i chierici sono un elemento essenziale e in altri no. In alcuni casi l'esercizio dell'Ordine sarà intimamente collegato al carisma e alla missione del movimento e non in altri. In alcuni movimenti i chierici governano l'ente, sono necessari alla struttura dell'ente, in altri no. Perciò non si può abbozzare una risposta unica alla questione dell'incardinazione nei movimenti. Occorrerà osservare il rapporto concreto che il movimento ha con l'esercizio dell'Ordine sacro. Ritengo infatti fondamentale esaminare la questione caso per caso, indirizzandomi all'individuazione del concreto legame fra movimento e ministero. In questo senso, più che generiche dichiarazioni programmatiche, occorre conoscere il carisma e le sue realizzazioni. Sulla base delle richieste avanzate da ogni movimento e a partire da questa conoscenza basata sulla realtà effettiva, si potrà provvedere ai relativi bisogni.

#### *b) Modalità di rapporto con il ministero e possibili soluzioni giuridiche*

1) Ci sono movimenti a cui può bastare la presenza di cappellani o moderatori spirituali che svolgono una parte del loro ministero in favore dei membri del movimento. Benché a volte si è dato un rilievo eccessivo all'estraneità del cappellano nei confronti dell'associazione (una presenza che viene dall'esterno), nulla toglie che possano esserci cappellani che non soltanto apprezzino, ma condividano il carisma, e pure lo vivano. Anzi, in molti casi loro possono essere parte del movimento. Quella esperienza li rende particolarmente idonei a svolgere un ministero nel movimento. Tali

---

<sup>61</sup> Ad ogni modo, si dovrà sempre salvaguardare l'identità del chierico all'interno del movimento: "Il sacerdote deve porsi all'interno d'un movimento, al di là delle funzioni e mansioni che in esso è chiamato ad assumere, come una presenza singolare di Cristo, Capo e Pastore, ministro della Parola di Dio e dei Sacramenti, educatore nella fede, tramite di collegamento con il ministero gerarchico" GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio al Card. Stafford, in occasione del Convegno Teologico Pastorale su "I movimenti ecclesiali per la nuova evangelizzazione"*, 21 giugno 2001, in *L'Osservatore Romano*, 29 giugno 2001, p. 7.

chierici sono *incardinati nelle diocesi* o in altri enti e ricevono dal loro Superiore l'incarico di seguire pastoralmente i membri del movimento<sup>62</sup>.

Una nomina di questo tipo non può essere considerata controproducente nei confronti della diocesi, come se svolgere tale funzione fosse un ministero estraneo o addirittura dannoso alla diocesi. Non si deve dimenticare che le associazioni di fedeli e i loro membri sono anche fedeli di quella diocesi: ciò comporta, da un lato, che la crescita cristiana dei membri del movimento ha una diretta e benefica ripercussione sulla *portio Populi Dei* presieduta dal Vescovo; dall'altro, che il Vescovo e i presbiteri membri del presbiterio hanno un dovere nei confronti di tutti di provvedere alla cura pastorale, anche dei membri dell'associazione. Infatti se questi fedeli appartengono alla diocesi sarà responsabilità del Vescovo diocesano di favorire un'adeguata attenzione pastorale, e in questo caso ciò significa che essa sia anche consona al carisma del movimento. Lo strumento più semplice a disposizione del Vescovo è quello di affidare ad alcuni sacerdoti del movimento l'incarico di seguire spiritualmente tali fedeli e collaborare nelle attività apostoliche del movimento, mediante l'esercizio del ministero sacerdotale.

Un esempio chiaro di questo approccio alla questione è come è visto e vissuto il sacerdozio in Comunione e Liberazione. Al movimento basta che sacerdoti che condividono il carisma (e sono membri di CL) dedichino una parte del loro tempo all'attenzione spirituale delle persone del movimento nella diocesi dove sono incardinati<sup>63</sup>.

2) *Movimenti la cui finalità richiede l'esercizio del ministero sacro*. Alcuni movimenti, senza il ministero esercitato da alcuni membri, non sarebbero in grado di tenere in vita il carisma. Tenendo presente la tendenza restrittiva nella Chiesa circa la concessione della facoltà di incardinare, ritengo che non sia motivo sufficiente per attribuirle che il ministero fosse *utile* per il carisma o che per evitare alcune tensioni *facesse comodo* l'incardinazione.

Qualora il movimento avesse un carisma di natura universale, o anche nazionale o interdiocesana, e richiedesse l'esercizio dell'Ordine, allora si potrebbe pensare alla convenienza di poter incardinare in esso<sup>64</sup>?

---

<sup>62</sup> Tale nomina può essere fatta a richiesta dello stesso movimento. Cf. can. 324 § 2.

<sup>63</sup> Cf. P. SOTTOPIETRA, *Sacerdoti e movimenti. La realtà della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo*, in *Sacrum Ministerium*, 6 (2001), p. 64-73.

<sup>64</sup> Alcuni autori ritengono che soltanto le associazioni o movimenti "il cui carisma ha come *nota propria l'universalità e l'attività missionaria*, che è riconosciuta e approvata con l'erezione ad

Alcune realtà associative con tali caratteristiche hanno fatto ricorso alla creazione di enti con capacità di incardinare inserendo questi enti nel movimento. Così una società di vita apostolica o un istituto religioso o secolare incardinano sacerdoti che sono anche del movimento<sup>65</sup>. I rapporti fra la società e il resto del movimento sono definiti negli statuti. Tale soluzione è stata criticata da autori favorevoli all'incardinazione nei movimenti perché andrebbe a scapito dell'unità<sup>66</sup>. Una soluzione a tale problema

---

*associazione pubblica dalla S. Sede, dovrebbe ottenere la facoltà di incardinare i propri chierici, per un miglior servizio apostolico e missionario a favore di tutta la Chiesa di Cristo, sia universale, sia particolare". G. GHIRLANDA, *Questioni irrisolte sulle associazioni di fedeli*, cit., p. 96. Invece se il carisma ha "una nota di diocesaneità, l'incardinazione nella Chiesa particolare esprime meglio il legame con l'ordinario del luogo e la dipendenza da esso, soprattutto nell'ambito pastorale". *Ibid.* Dello stesso parere è A. PERLASCA, *Le associazioni nate con l'intento di diventare IVC o SVA. Ulteriori riflessioni*, cit., p. 109. Per Etxeberría la portata del carisma (diocesano o missionario di carattere universale) sarebbe determinante anche per la concessione di seminari propri del movimento. Cf. J.J. ETXEBERRIA, *Los movimientos eclesiales: fenomenología y cuestiones abiertas*, cit., p. 29. Commentando il can. 579 del CCEO, Dalla Torre ha messo in rilievo che tale incardinazione "ha una forte valenza pastorale ed apostolica, nella prospettiva di associazioni aperte all'attività missionaria ed all'universalità della Chiesa. Quest'ultima annotazione induce a ritenere, nel silenzio del legislatore, che la possibilità di ascrizione debba essere correlata alla sussistenza nella associazione di alcuni requisiti, in particolare: che si tratti di associazione eretta dall'autorità ecclesiastica e, quindi, agente in nome della Chiesa; che si tratti di associazione le cui finalità trascendano le dimensioni della Chiesa particolare". G. DALLA TORRE, *Commento al can. 579*, cit., p. 459.*

<sup>65</sup> In alcuni casi, comunque, la nascita di una società di vita apostolica proviene non dal bisogno di risolvere il problema della collocazione giuridica dei sacerdoti in un movimento, ma si connota come un'espressione dello stesso carisma. In tale contesto si trovano i chierici della Fraternità sacerdotale dei missionari di san Carlo Borromeo, società di vita apostolica di diritto pontificio dal 1999. "Tutti provengono dall'esperienza fatta nel movimento e, quindi, il carisma della Fraternità è relativo al carisma di CL non solo nella sua origine e nel suo sviluppo, ma anche nel modo di svolgere la sua missione. Si deve precisare che i preti della Fraternità non sono al servizio del movimento di CL, ma della diocesi. Tuttavia, quando richiesti, si prestano ad assumere nel movimento compiti di responsabilità che sono loro affidati". A. FAVALE, *Nuove forme di vita consacrata correlate a movimenti ecclesiali*, in *Religiosi in Italia*, 10 (2005), p. 16\*. Sul legame fra Comunione e liberazione e la Fraternità sacerdotale dei missionari di san Carlo Borromeo, cf. P. SOTTOPIETRA, *Sacerdoti e movimenti. La realtà della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo*, cit., p. 66-70. "La Fraternità sacerdotale è un Istituto con una sua struttura di governo, distinta da quella della Fraternità di CI, e con una responsabilità totale sui propri membri, senza che ciò nulla tolga al desiderio e alla realtà della sua comunione con il movimento e i suoi organi direttivi" (*ibid.* p. 70).

<sup>66</sup> Cf. J. BEYER, *I movimenti nuovi nella Chiesa*, cit., p. 70; C.I. HEREDIA, *La naturaleza de los movimientos eclesiales en el Derecho de la Iglesia*, cit., p. 159, nota, 13; J. ETXEBERRIA, *La consagración de vida en los movimientos eclesiales*, cit., p. 134. Manifesta la stessa preoccupazione per salvaguardare l'unità C. HEGGE, *I movimenti ecclesiali e la ricezione del Concilio Vaticano II*, cit., p. 521.

potrebbe offrirla uno statuto generale comune a tutte le realtà del movimento, statuto nel quale si formalizzino gli elementi propri del carisma e tutto quanto debba essere presente nelle sezioni e vissuto da tutti i membri. In tale modo il carisma assurgerebbe ad elemento unificatore<sup>67</sup>.

Tuttavia alcuni problemi sono presenti in questa soluzione: dal punto di vista strutturale sorprende che il movimento sia configurato come associazione privata di fedeli e al suo interno vi siano enti dotati di potestà di giurisdizione. L'unità di regime non sarà sufficientemente garantita perché colui che presiede il movimento non ha potere sui chierici, in quanto chierici, della società di vita apostolica o dell'istituto religioso.

Soluzione alternativa che risolverebbe il problema dell'unità di regime sarebbe quella di concedere la facoltà di incardinare al movimento stesso<sup>68</sup>. Allo stato attuale delle cose tale disposizione sarebbe eccezionale, e per via di privilegio, fuori dal diritto comune. Sarebbe un'incardinazione in una associazione di fedeli, una vera novità per il diritto canonico latino.

Comunque occorre essere consapevoli della portata di una simile concessione. Se questa rispondesse unicamente alla necessità che alcuni chierici possano occupare cariche di governo senza il rischio di vedersi richiamati dall'Ordinario di incardinazione, o siano semplicemente più liberi per dedicarsi alle opere del movimento, allora

---

<sup>67</sup> Nel caso di Comunione e Liberazione si è cercato di riflettere e favorire l'unità tramite la presenza nella Diaconia centrale, suprema autorità collegiale del movimento, di "un sacerdote della Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo, una consacrata a Dio dell'Istituto Suore di Carità dell'Assunzione, due laici dell'Associazione *Memores Domini*, designati dai responsabili delle rispettive comunità tra i membri delle stesse iscritti alla Fraternità di Comunione e Liberazione" (Statuto della Fraternità di Comunione e Liberazione, Art. 13), perché "queste comunità ecclesiali, infatti, partecipano dello stesso carisma che ispira la Fraternità" (verbale della Diaconia centrale di Comunione e Liberazione, 19 febbraio 1995), documenti citati da G. FELICIANI, *Notizia storica*, in L. GIUSANI, *L'opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione. In occasione del ventesimo anniversario del riconoscimento pontificio*, Cinisello Balsamo 2002, p. 23.

<sup>68</sup> Benché Legrand abbia scritto che "un'associazione non ha una densità tale sul piano della costituzione della Chiesa da essere supporto di una incardinazione" (H. LEGRAND, *Un solo vescovo per città. Tensioni sull'espressione della Cattolicità della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II*, in *Chiese locali e cattolicità, Atti del Colloquio internazionale di Salamanca, 2-7 aprile 1991*, Bologna 1994, p. 402), e qualcosa di vero vi sia nella sua affermazione (perché l'incardinazione è intimamente collegata con la presenza e ministero dei chierici nelle circoscrizioni ecclesiastiche), ciò non toglie che anche enti associativi abbiano ricevuto la facoltà di incardinare.

sarebbe un'incardinazione simile a quella di alcuni chierici negli istituti secolari<sup>69</sup>, rispondente a problemi pratici, che potrebbero essere risolti in altri modi. Se, invece, si concedesse l'incardinazione perché la collocazione dei chierici all'interno del movimento fosse tale da indicare che essi sono ordinati per il servizio del Popolo di Dio che appartiene al movimento, allora la natura dell'ente non sarebbe più associativa, ma gerarchica, configurandosi in esso la relazione *clerus-plebs*, relazione tipicamente gerarchica<sup>70</sup>. In tali casi l'autorità della Chiesa si auto organizza per dare risposta alle necessità pastorali: affida a un Pastore la cura pastorale delle anime. Logicamente, il movimento non potrebbe essere presieduto da un fedele non ordinato non potendo essere titolare di un ufficio con potestà di giurisdizione negli ambiti propri del ministero ecclesiastico<sup>71</sup>. Infine, l'ente non sarebbe mai di natura privata, ma pubblica. A ben guardare, un ente di questo tipo non sarebbe più un movimento, ma un ente appunto gerarchico, sorto in seguito ad un movimento.

Da quanto detto, risulta che non basta per concedere la facoltà di incardinare che vi siano all'interno del movimento vocazioni al sacerdozio e che tali candidati seguano tale spiritualità<sup>72</sup>. Di fatto, ciò che il Magistero ha previsto è proprio che tali persone

---

<sup>69</sup> Tale soluzione, come abbiamo visto, ha suscitato delle perplessità. Vid. sulla questione in questo volume il contributo di S. HAERING, *Die Inkardination in den Religioseninstitutionen und in den Gesellschaften des apostolischen Lebens*.

<sup>70</sup> A proposito di questa relazione ha precisato Hervada: "il semplice fatto che nella Chiesa – o in un gruppo sociale ad essa interno- vi siano chierici e laici non è dunque sufficiente a dar vita alla struttura *ordo-plebs*. Essa si avrà soltanto ove si dia una formazione organica dell'*ordo* e della *plebs* secondo le rispettive funzioni e posizioni costituzionali. Così, per esempio, un ordine religioso composto di chierici e laici non presenta la struttura *ordo-plebs*, perché i vincoli che li uniscono sono di carattere associativo, ed in quanto religiosi, essi non si associano secondo la struttura *ordo-plebs*; la quale invece si dà nella parrocchia, ove la relazione fra clero parrocchiale e fedeli presenta appunto le forme proprie di tale struttura". J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 182.

<sup>71</sup> Cf. G. FELICIANI, *Quel statut canonique pour les nouvelles communautés?*, cit., p. 163.

<sup>72</sup> Abitualmente i sostenitori dell'incardinazione nei movimenti prendono spunto dalla *necessità della formazione specifica* di cui hanno bisogno i candidati al sacerdozio provenienti da movimenti. Su tale base ritengono che sia necessario concedere loro la facoltà di avere seminari propri. Ciò eviterebbe anche le tensioni che sorgono in alcuni seminari diocesani con seminaristi provenienti da movimenti. Tali problemi provengono dalla presenza di diversi tipi di spiritualità e cammini formativi, di strutture troppo solidificate che non cambiano mai e non si adattano alle nuove necessità, di difficoltà di integrazione di questi seminaristi, perché "per mantenere viva quella spiritualità che è stata all'origine della vocazione ad è ancora un fruttuoso alimento spirituale, i seminaristi provenienti da un'associazione o movimento che hanno una forte connotazione carismatica tendono spontaneamente a costituire nel seminario un gruppo a sé, con un certo danno della comunità di vita con gli altri seminaristi". G. GHIRLANDA, *Questioni irrisolte sulle associazioni di*

possano mantenere il contatto con il movimento durante gli anni di formazione al sacerdozio nei seminari diocesani<sup>73</sup>. Ciò comporta che vi sia flessibilità e apertura sia da parte del movimento che del seminario nel quale si formino. Si devono evitare chiusure e rigidità da parte di tutti. Sia l'*equipe* dirigente del Seminario che gli stessi candidati devono imparare ad aprirsi ad altre realtà, e ad apprezzare le cose buone degli altri, senza pretendere che la propria esperienza sia l'unica valida. Se coloro che escludono, senza ragioni sufficienti, questa diversità fossero i Superiori del seminario, non farebbero altro che ridurre i legittimi spazi di libertà dei seminaristi<sup>74</sup>.

### 5. Verso un maggiore uso della via degli accordi per l'esercizio del ministero

Un'indicazione utile per risolvere alcune questioni riguardanti il ministero dei sacerdoti appartenenti a movimenti ecclesiali si trova nel *Direttorio sul ministero e vita dei presbiteri* nel quale si mettono in evidenza alcune esigenze dell'appartenenza al movimento e alla diocesi: "i presbiteri, poi, incardinati in una Diocesi, ma per il servizio di qualche movimento ecclesiale approvato dalla competente Autorità ecclesiastica, siano consapevoli di essere membri del presbitero della Diocesi in cui svolgono il loro ministero e di dover sinceramente collaborare con esso. Il Vescovo di incardinazione, a sua volta, rispetti lo stile di vita richiesto dall'appartenenza al movimento e sia pronto, a norma del diritto, a permettere che il presbitero possa prestare il suo servizio in altre Chiese, se questo fa parte del carisma del movimento stesso"<sup>75</sup>.

---

*fedeli*, cit., p. 91. Perciò alcuni suggeriscono la creazione di seminari propri, cf. J.J. ETXEBERRIA, *Los movimientos eclesiales: fenomenología y cuestiones abiertas*, cit., p. 29. Cf. anche J. BEYER, *Vita associativa e corresponsabilità ecclesiale*, cit., p. 940 e G. DE ROSA, *I movimenti ecclesiali oggi*, cit., p. 536.

<sup>73</sup> "I giovani che hanno ricevuto la loro formazione di base in tali aggregazioni e che si riferiscono ad esse per la loro esperienza di Chiesa, non dovranno sentirsi invitati a sradicarsi dal loro passato ed a interrompere le relazioni con l'ambiente che ha contribuito al determinarsi della loro vocazione, né dovranno cancellare i tratti caratteristici della spiritualità che là hanno imparato e vissuto, in tutto ciò che di buono, edificante ed arricchente essi contengono. Anche per loro, questo ambiente d'origine continua ad essere fonte di aiuto e di sostegno nel cammino formativo verso il sacerdozio". GIOVANNI PAOLO II, Ex ap. *Pastores dabo vobis*, cit., n. 68. Per un interessante commento sulla flessibilità della formazione seminaristica, vid. M. CAMISASCA, *I seminaristi provenienti dalle realtà aggregative (riflessioni in margine al n. 68 della "Pastores dabo vobis")*, in *Seminarium*, 32 (1992), p. 622-628.

<sup>74</sup> Sulla libertà del seminarista, vid. T. RINCÓN-PÉREZ, *Los criterios de unidad y diversidad en la formación espiritual del futuro sacerdote diocesano*, in P. CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta symposii internationalis iuris canonici*, Città del Vaticano 1994, p. 879-897.

<sup>75</sup> C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e vita dei presbiteri*, cit., n. 26.



Sulla base di questo mutuo apprezzamento una via percorribile e tuttora migliorabile è quella di fare ricorso ad *accordi* fra l'Ordinario di incardinazione, il sacerdote incardinato appartenente al movimento e i dirigenti di movimenti<sup>76</sup>. Si tratta di una soluzione che prende le mosse dagli accordi di cui al can. 271 ed è adoperata spesso da alcuni movimenti<sup>77</sup>. Questa soluzione ha il vantaggio di poter essere uniformata alla realtà: si possono pattuire le modalità di servizio del chierico nei confronti del movimento, e i compiti da questi svolti nella diocesi; si possono inoltre concordare le modalità di servizio in altre diocesi (logicamente in questo caso interviene anche il vescovo della diocesi *ad quam*)<sup>78</sup>.

Allo stesso modo che nei modelli di convenzione per il servizio ministeriale dei chierici secolari inviati all'estero per servire altre diocesi si è operato un progresso perché adesso sono stati perfezionati e adeguati ai problemi reali, uno sviluppo di queste convenzioni deve essere fatto sulla base dell'esperienza acquisita. Tale approccio può portare a delineare diversi tipi di accordi. Ciò che rileva è che in essi si rifletta la realtà così come è, con la presenza di diversi soggetti e con impegni e

---

<sup>76</sup> Cf. A. PERLASCA, *Le associazioni nate con l'intento di diventare IVC o SVA. Ulteriori riflessioni*, cit., p. 110-112, dove sono raccolte alcune indicazioni utili per delimitare il contenuto degli accordi con il Vescovo incardinante e come agire qualora un chierico venga dimesso dall'associazione.

<sup>77</sup> Benché non sia stato approvato come movimento, l'esperienza del Cammino Neocatecumenale risulta interessante, perché nella prassi si stabilisce che i seminaristi che si formano nei seminari *Redemptoris Mater*, "fanno un anno di Pastorale nella Parrocchia come Diaconi e due anni nella Diocesi come Presbiteri, prima che il Vescovo possa inviarli in missione. Ma se il Vescovo ha urgenze nella sua Diocesi per qualche zona particolarmente difficile può disporre di questi Presbiteri, dato che sono stati ordinati senza condizioni". E.G.G. SOLINAS, *Configurazione giuridica del cammino neocatecumenale alla luce dell'approvazione degli Statuti e ruolo dei laici all'interno dello stesso*, Roma 2005, p. 299. Alcuni di questi sacerdoti quindi rimangono in diocesi, come parroci, viceparroci, o lavorano in curia, ed altri infine sono inviati in missione dal Vescovo. Per alcuni dati riguardanti questi sacerdoti nella diocesi di Roma, cf. *ibid.*, p. 300, nota 257. Su questi seminari, vid. art. 18 dello Statuto del Cammino Neocatecumenale, 29 giugno 2002. In dottrina cf. B. ESPOSITO, *Un nuovo tipo di seminario? I seminari diocesani missionari Redemptoris Mater*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), p. 95-122, dove, oltre ad alcuni rilievi critici, ci sono documenti riguardanti questi seminari.

<sup>78</sup> In riferimento ai "presbiteri itineranti", che si trasferiscono ad altri luoghi per attuare il Cammino Neocatecumenale, nello Statuto si fa riferimento ad un accordo fra chierico, Vescovo o Superiore di incardinazione e Ordinario *ad quem*, sottolineando la particolare responsabilità dell'Ordinario di questi chierici, il quale "fissa il tempo di questa disponibilità, è periodicamente informato della loro attività, e si accerta che le condizioni materiali e spirituali del loro ministero, vissuto nello spirito dell'essere itinerante, siano secondo quanto previsto dal diritto (art. 32 dello Statuto del Cammino Neocatecumenale). Forse si dovrebbero coinvolgere in questi accordi anche i responsabili del Cammino.

responsabilità condivise e distinte. Ad esempio, se un sacerdote è inviato a servire ministerialmente membri del suo movimento in un'altra diocesi, l'accordo non può avere come soggetti solo i due Ordinari e il sacerdote. Anche la realtà associativa di appartenenza dovrà intervenire, assumere responsabilità di tipo assistenziale e di sostentamento del chierico<sup>79</sup>.

Tali accordi dovranno mettere in evidenza due elementi fondamentali in capo al chierico: la sua condizione di membro del movimento e l'essere un chierico secolare incardinato nella diocesi. Il Vescovo diocesano dovrà avere consapevolezza di questa realtà e delle esigenze che comporta tale appartenenza. Egli non potrebbe pretendere di cancellare la realtà e trattare tale sacerdote ignorando il suo legame con il movimento. Dall'altro lato, il chierico deve essere consapevole del suo vincolo con la diocesi, alla quale comunque appartiene. Le disposizioni tipiche delle convenzioni fra diocesi che prevedono diversi mezzi per evitare il distacco del sacerdote dalla diocesi di incardinazione, potrebbero anche ispirare alcuni articoli di tali accordi (rientro dopo alcuni anni, visita dal Vescovo o da un suo delegato, versamento delle quote assicurative, ecc).

Dal punto di vista pratico occorre distinguere fra i movimenti dove tale fenomeno è molto diffuso perché *tutti* i sacerdoti del movimento sono incardinati in una diocesi ma di fatto servono il movimento nella stessa diocesi o fuori di essa, e movimenti che hanno bisogno della dedizione *full time* solo per una percentuale molto bassa dei sacerdoti membri del movimento (ad esempio perché è previsto che siano del corpo dirigente). Tenendo presente che tali cariche sono temporanee, si dovrebbero fare accordi per il tempo del mandato<sup>80</sup>.

Alcuni autori si sono mostrati critici nei confronti di questo sistema di accordi, perché l'incardinazione nella diocesi sostanzia una finzione giuridica (il chierico non

---

<sup>79</sup> In questo tipo di convenzione i soggetti stipulanti assumono delle responsabilità. Anche il Vescovo incardinante assume delle responsabilità precise perché è lui colui che invia il chierico. Se così non fosse, l'incardinazione sarebbe fittizia e quindi non avrebbe senso la partecipazione del vescovo alla convenzione.

<sup>80</sup> Benché si dedichino totalmente al movimento non sembra che sia necessario concedere un'incardinazione al movimento. Il carattere temporaneo delle cariche associative produrrebbe il paradosso di chierici incardinati perché scelti per la direzione, i quali, concluso il loro mandato, dovrebbero cercare una nuova incardinazione essendo venuto meno il motivo (il ricoprire una carica direttiva) che giustificò la loro incardinazione.

sarebbe al servizio della diocesi di incardinazione, ma del movimento<sup>81</sup>), l'accordo avrebbe carattere precario (dipenderebbe dalla volontà del Vescovo incardinante<sup>82</sup>), e infine si è messo in dubbio il valore giuridico di tali accordi, perché non previsti dal Codice<sup>83</sup>. A ciò si può rispondere che il principio di diritto naturale, *pacta sunt servanda*, è vigente anche nell'ordinamento canonico. Per quanto riguarda la precarietà (perché il nuovo Vescovo potrebbe non rispettare l'accordo preso<sup>84</sup>), si può ricordare che anche le convenzioni del can. 271 possono subire profondi cambiamenti e concludersi con un rientro anticipato, senza che per questo tali accordi debbano essere ritenuti inutili.

Altri autori sono stati fortemente critici verso il regime pattizio per altre ragioni. Affermano che non sia ammissibile che i movimenti possano 'contrattare' con i Vescovi

---

<sup>81</sup> Così viene descritta questa soluzione: "un acuerdo escrito entre un obispo benévolo y los moderadores del movimiento para que el clérigo esté al servicio del movimiento". ETXEBERRIA, J.J., *La consagración de vida en los movimientos eclesiales*, cit., p. 134. De Rosa sottolinea che mediante questo tipo di incardinazione che egli denomina "strumentale", il chierico è lasciato "a disposizione – in genere a tempo pieno e con piena possibilità di mobilità – per il Movimento stesso. (...) un sacerdote così incardinato è a servizio del Movimento, ovunque questo abbia bisogno di lui". G. DE ROSA, *I movimenti ecclesiali oggi*, cit., p. 536.

<sup>82</sup> Questa difficoltà era già sollevata da Beyer nel 1991: "oggi rimane operativa una soluzione corrente: l'incardinazione in una diocesi il cui vescovo rispetti la loro vocazione e permetta loro un impegno ministeriale nel movimento, a servizio di tutti i suoi membri. Questa soluzione, se giuridicamente valida, offre però difficoltà reali. Queste diocesi sono diverse, spesso distanti l'una dalle altre, dal centro o sede generale del movimento, e dal luogo nel quale il chierico in questione abita e lavora. Di più il vescovo che incardina in tal modo preti e diaconi mette il suo successore in difficoltà, soprattutto se quest'ultimo ha bisogno di collaboratori e non è favorevole a un certo movimento. Tuttavia egli non può annullare un contratto di incardinazione debitamente approvato e fedelmente osservato". J. BEYER, *I movimenti nuovi nella Chiesa*, cit., p. 71.

<sup>83</sup> "En cuanto se trata de una acuerdo más bien formal que jurídico, puesto que no está previsto en el Código, se plantearán una serie de dificultades en la hipótesis que al cambio de obispo el nuevo Ordinario no fuese propenso a mantener esta incardinación ficticia". ETXEBERRIA, J.J., *La consagración de vida en los movimientos eclesiales*, cit., p. 134. Vid. anche B. ZADRA, *I movimenti ecclesiali e i loro statuti*, cit., p. 90 e G. DE ROSA, *I movimenti ecclesiali oggi*, cit., p. 536. Difende invece giustamente il carattere giuridico di questi accordi, A. PERLASCA, *Le associazioni nate con l'intento di diventare IVC o SVA. Ulteriori riflessioni*, cit., p. 111, n. 37.

<sup>84</sup> Per evitare questo problema è stato a ragione precisato: "È di fondamentale importanza che tale convenzione non sia stipulata dal Vescovo a nome proprio, come se si trattasse di un suo impegno personale, ma dal Vescovo a nome della diocesi. Diversamente, tale accordo potrebbe essere disconosciuto dal successore, in quanto parte estranea all'accordo, perpetuandosi, in tale modo, gli inconvenienti che si fanno verificare in assenza di accordi chiari e precisi". A. PERLASCA, *Le associazioni nate con l'intento di diventare IVC o SVA. Ulteriori riflessioni*, cit. p. 111.

il servizio ministeriale<sup>85</sup>. È vero che i movimenti non sono entità eguagliabili alle diocesi (che inviano o ricevono chierici secondo il can. 271), ma è altrettanto certo che stabilire degli accordi chiari e ben precisi sarà un modo di garantire le esigenze provenienti dal carisma che anima il movimento e il chierico, di salvaguardare i diritti del chierico, e infine di garantire che il Vescovo della diocesi incardinante possa svolgere la propria funzione, senza svuotare di contenuto l'incardinazione, cosa che accade spesso nelle incardinazioni fittizie. A tale fine i vescovi dovrebbero essere più consapevoli che, allo stesso modo in cui l'invio di un sacerdote *Fidei donum* costituisce un bene per la Chiesa particolare, anche il servizio di un sacerdote diocesano al movimento è un bene per la stessa Chiesa. Nei due casi tali sacerdoti non dovrebbero mai essere considerati estranei alla diocesi, ma in essi si dovrebbe ravvisare dei ministri sacri che hanno ricevuto una chiamata a servire in modi diversi da quelli abituali.

## 6. Conclusione

Probabilmente siamo ancora in una situazione in cui le Chiese particolari dovrebbero avere il coraggio di avvertire meglio le esigenze dei movimenti, senza respingerli, nella presunzione che la Chiesa particolare non ha bisogno di queste realtà. Se alle Chiese particolari si può chiedere tale sforzo, anche ai movimenti si deve chiedere l'impegno di porre al servizio delle Chiese particolari i loro carismi, senza chiudersi in se stessi<sup>86</sup>.

Perciò si dovrebbero favorire forme di coordinamento e di mutuo rispetto della propria identità. La posta in gioco è molto alta: in tempi in cui le vocazioni sacerdotali

---

<sup>85</sup> "Se si vuole spingere all'eccesso le cose, si può immaginare un futuro in cui associazioni di questo tipo (che una volta ammesse possono assumere le più varie fisionomie) contrattano alla pari con i Vescovi per il servizio dei 'loro' sacerdoti diocesani e, magari, li 'ricattano'. (...) Proviamo ad immaginare la formazione di sacerdoti diocesani, sradicata dall'alveo istituzionale e messa in balia di associazioni libere che possono contrapporsi tra loro e creare propri 'modelli' di presbiteri diocesani, che poi mettono 'a disposizione' per i Vescovi!". M. MARCHESI, *Associazioni clericali e sacerdotali*, cit., p. 22. Vid. anche P. URSO, *Alcune problematiche fra movimenti e Chiesa particolare, ministro ordinato e celebrazione eucaristica*, cit., p. 243-252.

<sup>86</sup> Sul rapporto fra Chiesa particolare e movimento, vid. J. RATZINGER, *I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica*, in *I movimenti nella Chiesa. Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, Roma 27-29 maggio 1998*, cit., p. 49-51 (anche in *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), p. 26-28); A. CATTANEO, *I movimenti ecclesiali: aspetti ecclesiologici*, in *Annales Theologici*, 11 (1997), 407-427; D. MOGAVERO, *I movimenti ecclesiali tra carisma e istituzione*, in *Impensa adlaboravit. Scritti in onore del Cardinale Salvatore Pappalardo in occasione del suo ottantesimo genetliaco*, a cura di F. Armetta e M. Naro, Palermo 1999, p. 526-535; e E. ZANETTI, *Movimenti ecclesiali e Chiese locali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11 (1998), p. 26-56.

provenienti da ambiti tradizionali scarseggiano nei Paesi occidentali, viceversa sorgono proprio nei movimenti tante vocazioni al sacerdozio. Tali candidati hanno bisogno di ricevere il sostegno dal proprio movimento: un irrigidimento della Chiesa particolare si rifletterebbe in un danno per tutta la Chiesa; oltre a ledere la persona del seminarista o sacerdote, si farebbe torto alla propria Chiesa particolare che si vedrebbe priva di ministri sacri.

Per quanto riguarda l'incardinazione dei chierici nel movimento, si dovrà esaminare attentamente se questo è possibile, se sia in armonia con il carisma ed sia voluto dai fondatori. Il rischio incombente è infatti quello di snaturare il movimento attivando in esso un fenomeno di clericalizzazione, come ha messo in rilievo Feliciani<sup>87</sup>. Tenendo presente che concedere la facoltà di incardinare è un fatto eccezionale, si devono adottare particolari misure di prudenza, nella consapevolezza della serietà delle questioni in gioco. Forse prima di dare luogo a tale concessione sarebbe prudente seguire altre vie, come quella degli accordi, esaminare l'esperienza e poi decidere.

---

<sup>87</sup> G. FELICIANI, *Quale statuto canonico per le nuove comunità?*, in *Informationes SCRIS*, 26 (2000), p. 154; e ID. *Quel Statut canonique pour les nouvelles communautés?*, in *L'Année canonique*, 42 (2000), p. 163.